


PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA	IDONEITA' ALL'UTILIZZAZIONE URBANISTICA	ASPETTI PRESCRITTIVI
<b>CLASSE I</b> Porzioni di territorio da leggermente ondulata a pianeggiante caratterizzate da terreni con buone caratteristiche geotecniche come dato generale ed in cui la soggiacenza della falda è posta ad almeno - 5 m dal piano campagna.	"Porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche. Gli interventi sia pubblici che privati sono di norma consentiti nel rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88" Circ. P.G.R. n. 7/LAP/96.	L'appartenenza di una qualsiasi area alla classe I non esime il progettista da tutte le verifiche necessarie ad evidenziare eventuali pericolosità alla scala locale, ottemperando a quanto prescritto dal D.M. 17/01/2018 ed adottando le eventuali soluzioni tecniche atte a superare le limitazioni.
<b>CLASSE II</b> Porzioni di territorio con caratteristiche analoghe a quelle inserite nella precedente classe I, ma con soggiacenza della falda idrica superficiale a profondità generalmente maggiori di - 5 m da p.c.	"Porzioni di territorio nelle quali le condizioni di moderata pericolosità geomorfologica possono essere agevolmente superate attraverso l'adozione ed il rispetto di accorgimenti tecnici esplicitati a livello di norme di attuazione ispirate al D.M. 11/03/88, realizzabili a livello di progetto esecutivo esclusivamente nell'ambito del singolo lotto edificatorio o dell'intero significativo crocicanto. Tali interventi non dovranno in alcun modo incidere negativamente sulle aree limitrofe, né condizionare la propensione all'edificabilità" Circ. P.G.R. n. 7/LAP/96.	L'utilizzazione urbanistica di queste aree deve essere subordinata all'esecuzione di uno studio geologico, geotecnico e sismico ai sensi del D.M. 14/01/2008, supportato da specifiche indagini geotecniche, che accertino nel dettaglio: <ul style="list-style-type: none"> <li>le caratteristiche geotecniche dei terreni di posa delle fondazioni;</li> <li>la soggiacenza della falda freatica e la sua massima escursione stagionale che può rendere scongiabile o addirittura vietare la realizzazione di locali interrati. I piani interrati dovranno comunque mantenere un franco di 1 m rispetto al livello di massima escursione della falda idrica superficiale, appositamente determinata nello studio geologico di dettaglio;</li> <li>qualsiasi intervento di nuova edificazione e di ampliamento prospiciente le aree coinvolte dai dissesti areali segnalati o incluso nelle aree a bassa probabilità di inondazione (LMA), oppure, situato in prossimità dei settori periferiali dei corsi d'acqua appartenenti alla rete idrografica minore (compreso i rii ed i principali canali non classificati e/o a venite sedime non demaniale, ancorché intubati), dovrà essere supportato, a livello di singolo permesso di costruire, da uno specifico studio idraulico di dettaglio dei corsi d'acqua eventualmente interessati, ove non espressamente riconducibile alle verifiche delle tratte d'alveo e delle sezioni di deflusso che corredano gli elaborati geologici esaminati, da effettuarsi secondo i criteri dell'analisi approfondita, atto a verificare, con opportuna cautela, la capacità di convogliamento delle sezioni d'alveo, utilizzando parametri di scabrezza reali, tenuto conto altresì, della presenza di eventuali manufatti di attraversamento, intubamenti e/o di altre criticità idrauliche che potrebbero costituire pregiudizio per le possibilità edificatorie della zona prescelta. Lo studio dovrà inoltre accertare la disposizione degli arredi urbani (disposizione degli accessi, presenza di rampe e cortili, marciapiedi, ecc.) al fine di preservare gli opportuni accorgimenti costruttivi/realizzativi (es. eliminazione delle aree depresse rispetto alla quota media della rete stradale, eliminazione delle aperture a livello del piano stradale, ecc.) atti a ridurre la pericolosità dei fenomeni legati al ruscellamento lungo le strade e nei lotti confinanti. Per le aree in cui lo specifico studio idraulico evidenzia la presenza, soprattutto in prossimità delle aree abitate, di criticità idrauliche che potrebbero costituire pregiudizio ai fini delle possibilità edificatorie delle aree stesse e per le quali necessitano interventi di difesa e/o opere più estensive di risassetto idraulico, occorre preventivamente prevedere, in ogni caso, l'esecuzione di opportuni ed adeguati lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del reticolo idrografico minore insistenti nel contorno delle aree medesime, predisponendo altresì, ove necessario, appropriate opere di regimentazione delle acque superficiali finalizzate alla riorganizzazione ed alla corretta officiosità idraulica della rete idrica interessata. In ogni caso dovrà essere garantito lo smaltimento delle acque meteoriche scolate dai/bacino/i idrografico/i afferente/i;</li> <li>la propensione dell'area a fenomeni di ristagno idrico superficiale o modesti allagamenti;</li> <li>le condizioni di drenaggio e smaltimento delle acque superficiali;</li> <li>la pericolosità sismica locale con particolare attenzione alla eventuale presenza di terreni suscettibili a fenomeni di liquefazione. Gli eventuali interventi di salvaguardia che si rendessero necessari, non dovranno in alcun modo incidere negativamente sulle aree limitrofe, né condizionare la propensione all'edificabilità.</li> </ul> Negli atti progettuali, funzionali alle nuove edificazioni, dovranno essere chiaramente indicate le metodologie di smaltimento delle acque di grande e il recettore finale delle tubazioni e canalizzazioni di scarico delle acque reflue.
<b>CLASSE IIIa</b> Porzioni di territorio inedificate che presentano caratteri geomorfologici e idrogeologici che le rendono idonee a nuovi insediamenti. In tale classe ricadono le fasce di rispetto del reticolo idrografico secondario pari a 25 m (L.R. 56/77 e s.m. Art. 29), 10 m (R.D. 523 del 1904, Art. 96) e 5 m (art. 14 delle NA del P.A.I.). In tali fasce sono ammesse le utilizzazioni di cui al 3° comma dello stesso Art. 29 e quelle di cui alla D.G.R. 18-2555 del 09/12/15.	"Porzioni di territorio inedificate nelle quali gli elementi di pericolosità geologica e di rischio sono tali da imporre in ogni caso interventi di risassetto territoriale di carattere pubblico a tutela del patrimonio urbanistico esistente. In assenza di tali interventi di risassetto saranno consentite solo trasformazioni che non aumentino il carico antropico. Per le opere di interesse pubblico non altrimenti localizzabili vale quanto previsto all'art.31 della L.R. 56/77" Circ. P.G.R. n. 7/LAP/96 (per le opere di interesse pubblico la norma di riferimento è la DGR 18-2555 del 09/12/15).	Divieto all'edificazione. Per le opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti localizzabili vale quanto già indicato dalla DGR n. 18-2555 del 09/12/2015.
<b>CLASSE IIIb</b> Porzioni di territorio inedificate nelle quali gli elementi di pericolosità geologica e di rischio sono tali da imporre in ogni caso interventi di risassetto territoriale di carattere pubblico a tutela del patrimonio urbanistico esistente.	"Porzioni di territorio inedificate nelle quali gli elementi di pericolosità geologica e di rischio sono tali da imporre in ogni caso interventi di risassetto territoriale di carattere pubblico a tutela del patrimonio urbanistico esistente. In assenza di tali interventi di risassetto saranno consentite solo trasformazioni che non aumentino il carico antropico. Per le opere di interesse pubblico non altrimenti localizzabili vale quanto previsto all'art.31 della L.R. 56/77" Circ. P.G.R. n. 7/LAP/96 (per le opere di interesse pubblico la norma di riferimento è la DGR 18-2555 del 09/12/15).	A seguito della realizzazione e collaudo degli interventi di difesa già realizzati o di futura realizzazione sarà consentito procedere a nuove edificazioni, ampliamenti o completamenti del tessuto edificato esistente comportanti anche aumento del carico insediativo, fermo restando la necessità di verificare costantemente la funzionalità e l'efficacia delle opere di difesa realizzate. Fino alla realizzazione delle opere di bonifica idraulica vale alla minimizzazione o eliminazione della pericolosità, in relazione al patrimonio urbanistico esistente saranno consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, anche con modesti ampliamenti, volti al miglioramento delle attuali condizioni abitative, che non comportino un significativo aumento del carico insediativo. Per le aree inserite in questa sottoclasse valgono tutti gli aspetti prescrittivi elencati per le sottoclassi IIa e IIb.



rev. n.	data	oggetto revisione
00	mar/2003-04	elaborati allegati al PRGC Variante Strutturale n. 1
01	30/05/2013	Variante Strutturale n. 2 - prima emissione
02	06/12/2013	Variante Strutturale n. 2 - seconda emissione
03	07/03/2014	Variante Strutturale n. 2 - terza emissione
04	22/06/2015	Variante Strutturale n. 2 - quarta emissione
05	28/02/2018	Variante Strutturale n. 3 - correzioni grafiche
06	10/06/2020	Variante Strutturale n. 3 - aggiornamento riferimenti normativi



## COMUNE DI BRUINO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Legge Regione Piemonte del 5/12/1977 n. 56 e s.m.i. art.17 comma 4

### VARIANTE STRUTTURALE n. 3

#### al P.R.G.C.

#### PROGETTO DEFINITIVO

Adozione Proposta Tecnica Progetto Preliminare: DCC n. 2 del 20/02/2017  
 Adozione Progetto Preliminare: DCC n. 5 del 14/02/2019  
 Adozione Proposta Tecnica Progetto Definitivo: DCC n. 93 del 03/10/2019  
 Approvazione Progetto Definitivo: DCC n. \_ del \_/ \_/ \_

Progettisti:  
 Geol. Bianca Santino Dighera

Bortolami-Di Modetta S.r.l.  
Via ...



Il Sindaco  
 Il Segretario Comunale  
 Il Responsabile del Procedimento

Cesare Riccardo  
 Iris Imbimbo  
 Giancarlo Bolognesi

TITOLO ELABORATO  
**Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica**

base cartografica:  
 Carta Tecnica Provinciale

NUMERO ELABORATO  
**G.7**  
**(rev.06)**

scala:  
 1:10.000